

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

IX Sezione civile

Il Tribunale di Roma, IX sezione civile, nella persona del giudice designato, dott. Paolo Catalozzi, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 39224 del ruolo generale degli affari civili - cause ordinarie - per l'anno 2014 vertente

tra

██████████, elettivamente domiciliato in Roma, ██████████,

presso lo studio degli avv. ██████████, che lo

rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

- attore -

e

██████████, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente

domiciliata in Roma, ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████

██████████, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 29

ottobre 2010

- convenuto -

Conclusioni: come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ██████████ ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola di un contratto di mutuo concluso con la ██████████. avente ad oggetto la determinazione degli interessi, ai sensi dell'art. 1815 c.c., e la condanna della banca medesima alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo e al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali.

1.1. Si è costituita la banca convenuta concludendo per il rigetto delle domande in



quanto infondate.

2. Dall'atto di citazione e della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si desume che l'allegazione dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito si riferisce al mancato rispetto del limite stabilito, per l'operazione in oggetto, dal decreto emanato ai sensi della l.n. 108/96.

Evidenzia, in particolare, l'attore che il tasso di interesse pattuito è pari al 6,68%, quello di mora è pari al 7,18%, mentre il tasso soglia previsto per tale operazione dal decreto emanato ai sensi della l.n. 108/96, risultava essere pari, all'epoca della conclusione del contratto, all'8,34%

Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge, dunque, che il tasso degli interessi pattuiti, anche se calcolato con riferimento al loro valore più alto previsto per il caso di mora (7,18%), risulta essere coerente con il valore della soglia stabilita dal decreto ministeriale, vigente alla data di stipula del contratto (pari a 8,34%).

Non appare, pertanto, ricorrere la prospettata nullità contrattuale.

3.1. Né, a diversa conclusione, può pervenirsi cumulando gli interessi corrispettivi e quelli moratori, in quanto tali tipologie di interessi sono destinati ad essere applicati in via alternativa, a condizioni e con funzione diverse gli uni rispetto agli altri: i primi, nella fisiologia del rapporto, quale corrispettivo dell'erogazione del finanziamento; i secondi, se ed in quanto vi sia inadempimento, con funzione di risarcimento del danno.

Non è corretto, dunque, procedere alla sommatoria dei diversi tassi di interesse pattuiti al fine di calcolare il costo del finanziamento e, dunque, il rispetto dei limiti previsti dalla l.n. 108/96.

3.2. Identica conclusione deve pervenirsi anche qualora si tengano in considerazione gli altri costi che l'istituto mutuante avrebbe preteso a fronte dell'erogazione del credito, così come indicati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., atteso che l'allegazione dell'usurarietà poggia sulla determinante rilevanza attribuita agli interessi moratori.

3.3. In proposito, giova rammentare che l'art. 1815 cpv. c.c. prevede, con disposizione



inserita dall'art. 4, l.n. 108/96, che nel contratto di mutuo "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

La medesima l.n. 108/96, nel delineare la nuova disciplina della fattispecie incriminatrice del reato di usura, stabilisce, con previsione inserita al comma terzo del nuovo art. 644 c.p., stabilisce che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari", aggiungendo, con altra norma inserita nell'art. 644 c.p. (al quinto comma) che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

L'art. 2 della l.n. 108/96 dispone che "Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

Il medesimo articolo di legge aggiunge, quindi, all'ultimo comma, che "il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

Con la norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, conv., con modif., nella l.n. 24/01, il legislatore ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite



stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

4. In attuazione del dettato dell'art. 2, l.n. 108/96, i decreti ministeriali hanno provveduto, con cadenza trimestrale, all'individuazione dei tassi effettivi globali medi relativi alle singole categorie di operazioni prese in considerazioni.

L'attività di rilevazione dei tassi medi demandata alla Banca d'Italia è da questa svolta sulla base di criteri dalla stessa indicati nelle relative Istruzioni, in cui, tra le altre indicazioni, sono menzionate le singole voci di costo e di spesa che assumono a tal fine rilevanza, in relazione alla loro inerenza con l'erogazione del credito.

4.1. Nei decreti, conformemente ai criteri di rilevazione adottati dalla Banca d'Italia, gli interessi di mora sono espressamente esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale medio.

Si osserva nelle rilevazioni periodiche che l'esclusione permette di non considerare nella media operazioni con andamento anomalo; infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel tasso effettivo globale medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

5. Parte attrice censura l'esclusione degli interessi moratori dal novero delle voci di costo connesse all'erogazione del credito, facendo leva sulla tesi seguita da Cass., 9 gennaio 2013, n. 350, secondo cui “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, che richiama Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, per la quale “il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi "a qualunque titolo convenuti" rende plausibile ... l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Tale tesi, seppur autorevolmente sostenuta, desta perplessità, in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi



moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Inoltre, le due tipologie di interessi si pongono in rapporto di alternatività, in quanto la lettura congiunta degli artt. 1182, terzo comma, e 1219, secondo comma, punto terzo, c.c., porta ad affermare che qualora si tratti di obbligazioni pecuniari *portables* e sia scaduto il termine per l'adempimento, l'ambito di applicazione dell'art. 1282 c.c., riconducibile agli interessi corrispettivi, risulta completamente affievolito (cfr. ABF - Collegio di Milano, 3 giugno 2014, n. 3577; ABF - Collegio di Napoli, 20 novembre 2013, n. 5877).

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi andrebbe applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, troverà applicazione lo strumento della riduzione giudiziale *ex art.* 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione (cfr. Cass. Trib. Napoli, 12 febbraio 2014; ABF - Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875; ABF - Collegio di Napoli, 13 gennaio 2014, n. 125; per l'assimilazione della convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ad una clausola penale, cfr. Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 17 novembre 1994, n. 2358);

D'altra parte, l'orientamento seguito dalla citata Cass. n. 350/13 sembra porsi in contrasto anche con la *ratio* sottesa alla fattispecie delittuosa del reato di usura, che sanziona, all'art. 644 c.p., la condotta di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, da individuarsi, come desumibile anche dal disposto del comma terzo del medesimo articolo, nel divieto di convenire un corrispettivo sproporzionato per la concessione in godimento del denaro di altra utilità (cfr. Tribunale Verona 9 aprile 2014; in materia



penale, vedi Trib. Torino, GUP, 10 giugno 2014).

Tale interpretazione appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) *ex se*, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 c.p. può assumere carattere di illiceità, poiché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell'obbligazione principale, ma come effetto derivante da una diversa causa che è un inadempimento”, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento (cfr. Cass., 5 febbraio 2013, sez. II, De Novellis Spinelli).

Non appare decisivo, in senso opposto, il dettato dell'art. 1 comma 1, d.l. n. 394/00, conv., con modif., nella l.n. 24/01, secondo cui “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” - emanato al dichiarato fine di evitare effetti pregiudizievoli in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale che sarebbero potuti derivare dall'orientamento giurisprudenziale (v. la già citata Cass. n. 14899/00) propenso a riconoscere la sopravvenuta usurarietà dei tassi di interesse, benché legittimi al momento della conclusione del contratto di mutuo, per effetto della variazione *medio tempore* del c.d. tasso-soglia - non potendosi riconoscere a tale norma, in considerazione della sua natura di interpretazione autentica, carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dall'art. 644 c.p. e, come tale, idonea ad ampliare la fattispecie delittuosa del reato di usura, includendo anche oneri non ricollegabili alla erogazione del credito.

5.1. L'interpretazione del dato normativo nel senso dell'esclusione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell'usura appare coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del tasso annuo



effettivo globale le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (vedi, da ultimo, direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, recepita con d.lgs. n. 72/16).

6. Deve, in ogni caso, osservarsi che ai fini della rilevazione dei tassi usurari è necessario utilizzare dati tra loro oggettivamente comparabili "sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato" (così, Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).

Da ciò consegue che, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non può effettuarsi un raffronto tra il tasso effettivo globale dei contratti in esame, calcolato tenendo conto degli interessi di mora, e il tasso effettivo globale medio che, secondo la rilevazione della Banca d'Italia, recepita dai decreti di fissazione delle "soglie", non prendono in considerazione tale elemento.

7. Sotto altro aspetto, va osservato che qualora si ritenesse che la rilevazione della Banca d'Italia e i relativi decreti ministeriali fossero inficiati da un profilo di illegittimità, in ragione della loro contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, si dovrebbe concludere nel senso della loro inapplicabilità, con conseguente inesistenza di valide soglie cui ancorare la valutazione di usurarietà.

Né, d'altra parte, può ipotizzarsi un potere del giudice di sostituirsi al potere esecutivo nella fissazione di tali soglie, al fine di rendere la normativa secondaria coerente con quella primaria, avuto riguardo ai limiti del sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi.

8. Va, dunque, escluso che possa attribuirsi rilevanza al valore degli interessi moratori ai fini della verifica del rispetto delle soglie previste ai sensi della l.n. 108/96.

9. In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha, attraverso il richiamo alle conclusioni precedentemente formulate, reiterato la richiesta una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.



L'istanza va disattesa, in quanto l'accertamento della validità della clausola contrattuale oggetto di censura da parte attrice rende l'accertamento istruttorio richiesto privo di rilevanza.

10. Pertanto, per le suesposte considerazioni, le domande di parte attrice non possono essere accolte.

11. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, IX sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) respinge le domande proposte da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED];
- b) condanna [REDACTED] alla rifusione in favore della [REDACTED] delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, oneri fiscali e contributivi.

Roma, 8 settembre 2017.

Il Giudice designato
(dott. Paolo Catalozzi)

